



COMUNE DI LUNAMATRONA
UFFICIO DEL SINDACO

Via Sant'Elia n. 2
09022 Lunamatrona
Tel. 070 / 939026
Fax 070 / 939678
e-mail: lunamatrona@comune.lunamatrona.ca.it

Prot. n. 1494
Del 14.02.2022

Ordinanza n° 01/2022

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 04/2015 AVENTE AD OGGETTO: "DIVIETO DI PASCOLO PARCO MONTI".

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 04 del 23.11.2015, avente ad oggetto: "DIVIETO DI PASCOLO PARCO MONTI", con la quale si impartisce "il divieto di transito, e pascolo di armenti e greggi all'interno del Parco Monti di Lunamatrona";

DATO ATTO CHE è intenzione di questa Amministrazione, al fine di ridurre il rischio di incendio boschivo e garantire la tutela del patrimonio floristico del Parco Monti, autorizzare per particolari periodo dell'anno e previa autorizzazione, il pascolo in detta area, affinché venga ridotto il rischio di incendio nel periodo estivo;

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere in merito e rettificare l'ordinanza n. 04/2015, avente ad oggetto: "DIVIETO DI PASCOLO PARCO MONTI", e autorizzare dal mese di ottobre al mese di marzo il pascolo di armenti e greggi nel sottobosco del Parco monti, con l'esclusione dell'area "Pic-nic", area attrezzata per lo svago dei cittadini di Lunamatrona, previa autorizzazione del Sindaco al fine di garantire il controllo dell'area del Parco Monti;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, informandone tempestivamente il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ORDINA

1) la rettifica l'Ordinanza Sindacale n. 04 del 23.11.2015, avente ad oggetto: "DIVIETO DI PASCOLO PARCO MONTI", consentendo il pascolo di armenti e greggi nel sottobosco del Parco monti, con l'esclusione dell'area "Pic-nic", area attrezzata per lo svago dei cittadini di Lunamatrona, dal mese di ottobre al mese di marzo, previa autorizzazione del Sindaco al fine di garantire il controllo dell'area del Parco Monti;

DISPONE

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di € 25, ad un massimo pari a € 500,00 e quale misura ridotta il corrispettivo di € 250,00 per ogni singola violazione accertata. Dalle violazioni predette consegue altresì l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia dei luoghi.

SI AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

DEMANDA

alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio nel sito internet del Comune.

Lunamatrona, li 14.02.2022

Il Sindaco
Dott. Italo Carruciu

Italo Carruciu

